C O M U N E DI A S S E M I N I

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 96 DEL 13 SETTEMBRE 2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 14 DEL 17 MARZO 2017

Indice

CAPO I - Dei principi ispiratori

• *ART. 1 - Principi*
• *ART. 2 - Finalità ed obiettivi*
• *ART. 3 - Utenti ed interventi*

CAPO II – Disposizioni generali

• *ART. 4- Determinazione della situazione economica del richiedente*
• *ART. 5 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti*
• *ART. 6- Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente*
• *ART. 7- Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone tenute agli alimenti*
• *ART. 8- Rivalsa sulle proprietà dell'utente ABROGATO*
• *ART. 9 - Minimo vitale*
• *ART. 10 - Decorrenza delle prestazioni*

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

• *ART. 11- Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali*
• *ART. 12 - Interventi di sostegno economico*
• *ART. 13 – Servizio di assistenza domiciliare ABROGATO*
• *ART. 14 – Assistenza sociale ed educativa*
• *ART. 15 - Affido familiare*
• *ART. 16 - Servizi residenziali ABROGATO*

CAPO IV Del Procedimento

• *ART. 17 – Accesso ai servizi e agli interventi socio assistenziali*
• *ART.18 – Procedimento per l'accesso*
• *ART 19 – Istruttoria*
• *ART. 20 - Decisione*
• *ART. 21 – Norme di rinvio*
• *ART. 22 – Entrata in vigore*
• *ART. 23 – Abrogazione di norme regolamentari*

CAPO I - Dei principi ispiratori

Art. 1 Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Assemini, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n°23, recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n°4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali).

Il Comune di Assemini persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Assemini si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione, nel rispetto della libera scelta dell' individuo;

b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni

d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;

e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;

f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;

g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

h) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell' ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

i) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che assicurino possibilità di scelta, a parità di costi;

c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari o comunitari ;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 - Utenti ed interventi

1. Hanno diritto agli interventi, disciplinati dal presente Regolamento, tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Assemini che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Assemini, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Assemini hanno comunque diritto agli interventi non differibili, alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.
5. L'erogazione degli interventi sarà comunque sempre soggetta alla disponibilità di bilancio.

CAPO II - Disposizioni generali

Art. 4 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 D.P.R. n. 223/89).

Art. 5 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. In base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Nell'individuazione del diritto alle prestazioni si tiene, pertanto, conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di :

a) figli

b) nipoti in linea retta

c) genitori

d) fratelli e sorelle

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato.

Art. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal Lgs. 31.03.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestato dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune.

3 L'Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.

Art. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone tenute agli alimenti

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

3. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari e i tenuti per legge si trovino sotto la soglia del "minimo vitale".

4. ABROGATO

5. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell' art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 6, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi,

un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
6. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
7. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito come definito dalla dichiarazione ISEE, decurtato da una franchigia mensile, così calcolata:
- strutture residenziali e Residenze Sanitarie Assistenziali: franchigia pari ad un terzo del minimo vitale;
- strutture semiresidenziali (centri diurni): franchigia pari a due terzi del minimo vitale;
8. Nei casi di Assistenza Domiciliare, in cui i familiari tenuti agli alimenti si facciano carico di mantenere l'anziano nel proprio ambiente di vita evitando il ricorso a strutture protette, si terrà conto della dichiarazione ISEE del solo anziano, in caso contrario i familiari saranno chiamati alla compartecipazione della spesa.

Art. 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente – ABROGATO

Art. 9 - Minimo vitale
1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Assemini assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S., comprese le maggiorazioni sociali, riferito all'anno in corso.
3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto, pertanto, il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
4. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio, opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni
Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi.
Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

Art. 11 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli e ai nuclei familiari, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.
2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona nonchè delle sue convinzioni personali.
3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globale attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

Art. 12 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere continuativo, temporaneo, straordinario.
3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art.9.
4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

Assistenza economica continuativa

A 1.Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

anziani ultrasessantacinquenni, soli od in coppia, persone con invalidità riconosciuta superiore al 75%, se invalidi civili o con pensione di invalidità, persone in tutela ;

A 2. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti;

A 3. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge;
A 4. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni;
A 5. Viene in ogni caso fissato in 200,00 Euro mensili il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.

Assistenza economica temporanea

A.6. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.

- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.
- giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
A 7 Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
A 8 L' intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo di 300,00 euro mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.
A 9. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.
Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze
A 10 Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovIno, in via temporanea e/o per circostanze eccezionali, a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.
A 11 L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di 1.000,00 euro annuo. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.
A 12 Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.
A 13. L' accoglimento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza delle seguenti condizioni:
- utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- necessità di prevenire l'insorgenza o l aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
A 14 L' esistenza delle condizioni di cui al comma 4 deve essere ampiamente motivata dall'Assistente Sociale competente.

Art. 13 - Servizio di assistenza domiciliare - ABROGATO

Art. 14 - Assistenza sociale ed educativa
1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio le iniziative e i servizi sono i seguenti :
- centro socio-educativo
- sostegno educativo domiciliare
- attività estive
- centro adolescenti
3. Per i servizi sopra citati è previsto l'esonero dal pagamento, su specifica e documentata relazione dell'assistente sociale.

Art. 15 - Affido familiare

1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce comunque ai bambini, ai ragazzi ma anche a soggetti anziani e/o diversamente abili, che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia (L. 184/80 artt. 1,2,4,5,80).

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra l'affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale.

Tale quota può essere incrementata, fino ad un massimo del quaranta per cento, in presenza di particolari necessità dell'affidato, debitamente documentate, relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia obbligato agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, non superi il minimo vitale.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Art. 16 - Servizi residenziali - ABROGATO

CAPO IV - Del Procedimento

Art. 17 - Accesso a servizi e agli interventi socio-assistenziali

1. L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere, di norma, attivato dall'interessato.

2. La domanda deve essere presentata al Comune di Assemini presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale.

Art. 18 - Procedimento per l'accesso

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R. n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune, per quanto di competenza potrà effettuare autonomi controlli su quanto dichiarato dal richiedente.

5. Durante il periodo di erogazione di beneficio il servizio sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno ed eventualmente proporre la sospensione del beneficio prima della sua naturale scadenza. In caso di variazione della situazione economica l'erogazione del beneficio sarà interrotta. In caso di falsa dichiarazione oltre a quanto sopra stabilito il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite e sarà soggetto alla normativa vigente.

6. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
7. Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Art. 19 – Istruttoria
1. La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.
La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni.
Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
2. L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.
3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità previste dalla vigente normativa.
4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

Art. 20 - Decisione
1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile dell'Area Socio Culturale per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza, per ciascuna tipologia di servizio descritta nel presente regolamento.
2. La decisione, da assumere nel minor tempo possibile, comunque entro e non oltre i 30 giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
A) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
B) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.

Art. 21 - Norme di rinvio
1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 22- Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale vigente.

Art. 23 – Abrogazione di norme regolamentari

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 25 marzo 1998, il Regolamento comunale per il servizio di assistenza e sicurezza sociale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°539 del 22.11.1988 nonché il Regolamento Comunale sull'affido dei minori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 4.3.1986.